



COMUNE DI LONGI

98070

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Competenza: Consiglio
~~Giunta~~

N. 39 del 29.1.1988

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ASSISTENZA ANZIANI.-

L'anno millenovecentottantotto, il giorno ventinove
del mese di gennaio, negli Uffici
della Casa Comunale, il dott. Giovanni Di Cara, Commissario Re-
gionale nominato con D.A. n. 246/A del 2.12.1987 dell'Assessora-
to Regionale degli Enti Locali, assistito dal Segretario Comuna-
le dott. Vladimiro Paparone, ha adottato la seguente deli-
berazione.

RI ^{41 10} Pubblicato all'atto pres. n. 1
dal 4-3-88 al 31-3-88
[Signature]

IL COMMISSARIO REGIONALE

- VISTE le LL.RR. 6.5.1981, n. 87 e 25.3.1986, n. 14, con le quali ~~xxxxxxx~~ viene dettata una serie di interventi e servizi a favore della popolazione anziana;
- CONSIDERATO che occorre disciplinare tali forme di intervento at traverso l'approvazione di un apposito regolamento, per una puntuale ed omogenea attuazione delle iniziative più immediate, e così dare una sollecita positiva risposta ai bisogni degli anziani;
- VISTA la circolare n. 4 del 10.5.1986, con la quale l'Assessorato Regionale degli Enti Locali ~~mana~~ direttive di applicazione delle leggi regionali suddette;
- RITENUTA la necessità di approvare le norme regolamentari intese a disciplinare le varie forme di attività;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

D E L I B E R A

- 1 Approvare l'unito regolamento per l'assistenza agli anziani, che è composto da 10 articoli, e che fa parte integrante del presente atto.

AVVERTENZE

UNO DEI PRESIDENTI

REGOLAMENTO ASSISTENZA ANZIANI

- ART.1 - Nel Comune di Longi è istituito il servizio pubblico di assistenza agli anziani, al fine di assicurare sulla base di una precisa diagnosi sociale una serie di prestazioni tendenti a consentire all'anziano una esistenza sicura e tranquilla, evitando ogni forma di emarginazione.
- ART.2 - La scelta, l'organizzazione dei servizi e la realizzazione dei programmi sono affidate alla Giunta Municipale, che si avvale del parere preventivo della Commissione consultiva costituita, ex art.15 della L.R. 6/5/1981, N.87, con deliberazione del Consiglio Comunale.
- ART.3 - Le prestazioni assistenziali sono:
- a)-Assistenza domiciliare agli anziani, ex art.11 L.R. 25/3/1986, N.14:
Fornitura e consegna di pasti caldi, raccolta, lavaggio e riconsegna biancheria, disbrigo faccende domestiche, espletamento pratiche, prelievi per esami clinici, assistenza di tipo infermieristico, riabilitazione psico-motoria, sostegno psicologico, igiene della casa e della persona, ecc.;
 - b)-Soggiorni climatici, marini, montani, termali ed attività ricreative, culturali e del tempo libero, comprendendo in queste ultime: conferenze, dibattiti, attività manuali ed artigianali, programmazione di visite guidate, organizzazione di gite, cineforum, attività musicali, attività di mensa, servizio infermieristico, segretariato sociale.
 - c)-Attività lavorative per anziani e di reinserimento nel contesto sociale sotto forma di lavoro volontario o compensato forfettariamente ex art. 9 L.R.1986, n.14: Cura del verde pubblico, piccola manutenzione delle strutture pubbliche, servizio di vigilanza presso le scuole, attività di mutuo soccorso nei confronti degli altri anziani, sorveglianza nelle strade interne, al Cimitero, etc.
 - d)-Agevolazione per la fruizione dei servizi di trasporto ex art.5 L.R. 1986, N.14: i limiti di reddito da consi-

derare sono quelli fissati dall'Assessorato Reg. EE.LL., che per il 1986, sono contenuti nella circolare N.2205 del 10/5/1986.

e)-Assegno straordinario di sostegno, ex art.16 L.R. 1986, N.14, secondo i requisiti di età e di reddito previsti per il trasporto gratuito;

f)-Ricoveri per gli anziani adulti inabili, ex art.13 L.R. 1986, N.14, presso istituti di ricovero, con una retta giornaliera che per il 1986 è di £.20.300, soggetta ad adeguamento annuale, secondo l'indice ISTAT.

ART.4 - Per le prestazioni citate nel precedente art.3 il Comune provvederà direttamente, utilizzando personale comunale in ruolo, o stipulando convenzioni o contratti con istituti di ricovero, cooperative, Enti o associazioni anche di volontariato, iscritti nell'apposito Albo dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali o stipulando trattative private con ditte locali che siano iscritte alla Camera di Commercio o che siano in possesso di titoli di professionalità che abbiano valore legale.

Dette convenzioni devono contemplare quanto previsto dall'art.6 della legge 87 e successive modifiche.

ART.5 - Ai sensi dell'art.3 della legge 6/5/1981, n.87 e successive modifiche, possono accedere gratuitamente ai servizi sopraelencati, gli anziani di età non inferiore agli anni 60, se uomini e 55 se donne, residenti nel territorio comunale, il cui reddito non superi £.5.400.000 da migliorare in relazione al numero delle persone a carico, secondo la previsione dell'art.2 del D.L. n.57 del 5/3/1986.

Il reddito dovrà desumersi dalla dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche (Mod.101, 102 ecc.).

Gli anziani che non rientrano in questa fascia devono versare, proporzionalmente tutta o una quota parte del costo dei servizi di cui fruiscono, determinata secondo

le leggi vigenti, con ovvia esclusione per l'attività lavorativa indicata nell'art.3 del presente regolamento.

ART.6 - Le indagini conoscitive delle condizioni di vita degli anziani vengono effettuate dal competente Ufficio Comunale o da parte di giovani avviati a mezzo dell'Ufficio di Collocamento ed alla cui spesa si farà fronte ex art.11 della L.R. 1986/n.14.

ART.7 - Ove il numero delle richieste di assistenza dovesse essere incompatibile con le disponibilità finanziarie, avranno diritto di precedenza, ai fini dell'ammissione ai servizi, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a)-disagiate condizioni economiche;
- b)-stato di malattia o di invalidità che comporti la perdita dell'autosufficienza dell'anziano, con conseguente impossibilità di potere accudire a se stesso. Lo stato di infermità deve essere comprovato da apposito certificato medico.
- c)-carezza di qualsiasi assistenza familiare, dovuta allo stato di assoluta solitudine dell'anziano o al materiale impedimento dei familiari per motivi di lavoro o di salute.

ART.8 - Per beneficiare dell'assistenza gli interessati dovranno presentare apposita istanza, indirizzata al Sindaco. La Commissione consultiva, dopo averle esaminate e tenuto conto delle indagini conoscitive di cui all'art.6, nonché della disponibilità finanziaria, stilerà gli elenchi degli ammessi alle varie forme di assistenza con l'indicazione anche del periodo presunto di fruizione.

Detti elenchi dovranno essere rimessi al Comune per la approvazione da parte della Giunta Municipale.

Gli elenchi sopra accennati saranno sottoposti a verifica annuale per accertare se persistono o no le condizioni che danno titolo all'assistenza. Gli assistiti che non dovessero più trovarsi nelle condizioni che danno titolo all'assistenza, saranno depennati dagli elenchi e perderanno immediatamente ogni diritto alla fruizione del servizio o dell'assistenza,

con obbligo a partecipare alla spesa secondo quanto previsto dal precedente art.5.

ART.9 - Il Comune dovrà curare la creazione e la tenuta di un apposito schedario, dove saranno indicati i seguenti dati:

- a)-Nome e cognome dell'assistito, luogo di nascita e domicilio;
- b)-Forma di assistenza e periodo di fruizione;
- c)-Ammontare della pensione o assegno mensile.

Lo schedario deve essere costantemente aggiornato a cura del competente ufficio comunale.

ART.10 - Tutte le spese conseguenti al funzionamento delle attività assistenziali dovranno essere effettuate direttamente dal Comune, previa delibera di preventiva autorizzazione da parte della Giunta Municipale, e con finanziamento, da parte della Regione, Assessorato Enti Locali.-

ATTESTAZIONE DI ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E DELLA RELATIVA CAPIENZA

Al sensi dell'art. 81 bis - 1° comma del vigente O. EE. LL. si attesta l'esattezza delle imputazioni della spesa di cui alla presente deliberazione ai capitoli..... bilancio previsione 19..... o competenza RR PP 19..... e la relativa capienza, giusta attestazione del ragioniere.

f.to IL RAGIONIERE Ruffini Antonina

Il Segretario (Dr. Vladimiro Paparone) f.to

Letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO REGIONALE (Dr. Giovanni Di Cara) f.to

Il Segretario Comunale (Dr. V. Paparone) f.to

Per copia conforme uso amministrativo.

Addi 29 GEN 1988 19

Visto: IL COMMISSARIO



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 26

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 31 gennaio 1988 a norma dell'art. 197 del D. L. del P. R. S. 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Addi..... 19.....

Il Segretario Comunale F.to (Dr. V. Paparone)

Spedita alla C.P.C. di Messina il con foglio N. 466 di prot. Raccomandata

Il Segretario Comunale (Dr. V. Paparone) f.to

Commissione Provinciale di Controllo MESSINA

N. 10395, 10444 Gr. 6°

Il Segretario IL PRESIDENTE F. X. Lombardo

La C. P. C. ha ricevuto questa deliberazione, che è immediatamente o meramente esecutiva ai sensi dell'art. 81 bis. O. EE. LL. il giorno n..... Gr..... Entro i venti giorni dalla ricezione la C. P. C. ha ordinato la sospensione di questa deliberazione, che pertanto è soggetta al potere di controllo. Entro i 20 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti od elementi di giudizio richiesti, la C. P. C. ha pronunciato l'annullamento di questa deliberazione (con provvedimento N..... Gr..... del.....) che pertanto è soggetta al potere di controllo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme

Dalla Res. Municipale li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE